

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 24)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NENCIONI, ARTIERI, BACCHI, BASADONNA, BONINO, CROLLALANZA, DE FAZIO, DE SANCTIS, DINARO, FILETTI, FIORENTINO, FRANCO, LANFRÈ, LA RUSSA, LATANZA, MAJORANA, MARIANI, PAZIENZA, PECORINO, PEPE, PISANÒ, PLEBE, TANUCCI NANNINI e TEDESCHI Mario**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1972

Pensione ai patrocinatori legali

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 38 della Costituzione sancisce l'obbligo dell'assistenza alla vecchiaia.

A tale obbligo, rimasto sino ad oggi nella enunciazione epigrafica per talune categorie di lavoro, oltre che ad un imperativo di umana solidarietà, si ispira il presente disegno di legge.

I patrocinatori legali, che per tutta la vita hanno svolto opera di collaborazione con la amministrazione della giustizia in sedi di pretura talvolta disagiate, avanti tutti gli uffici di conciliazione, senza realizzo di adeguati lucri professionali, ma sempre nella decorosa dignità della funzione esplicata, giunti al tramonto dei loro anni, si trovano privi in taluni casi di qualsiasi conforto, nelle angustie del bisogno, senza diritto a pensione, senza diritto all'assistenza.

Nella III Legislatura, nell'altro ramo del Parlamento, fu presentata una proposta di legge (n. 4101) del 13 settembre 1962, d'iniziativa dei deputati Berlinguer, Paolucci, Pinna e Concas, per « un assegno vitalizio ai vecchi patrocinatori legali laureati in giu-

risprudenza ed abilitati al patrocinio nelle preture », che, non presa in esame, decadde per fine di legislatura. La proposta è stata, nel corso della IV Legislatura, ripresentata dallo stesso deputato Mario Berlinguer (numero 362) il 29 luglio 1963, ma, assegnata alla Commissione giustizia in sede referente, con parere della Commissione bilancio, essa non fu presa in esame.

Con il presente provvedimento, che nel vostro volenteroso esame potrà trovare ogni utile e migliore articolazione, vi si propone di concedere una modesta pensione a tutti i patrocinatori legali abilitati al patrocinio nelle preture e non solamente a quanti di essi sono laureati in giurisprudenza.

Da una raccolta di notizie personalmente curata dai proponenti risulta che il numero complessivo dei patrocinatori legali abilitati avanti le preture dai 682 del 1951 sono ora scesi a meno di 600, variamente ripartiti in tutti i distretti giudiziari (Corte di appello di Venezia 26, dei quali laureati 16; Corte di appello di Trieste 28, dei quali laureati 22; Corte di appello degli Abruzzi 40, dei

quali laureati 20, eccetera), secondo un calcolo attendibile seppure non puntualizzato alle cifre di oggi; numero che, col progredire degli anni, andrà riducendosi.

È, pertanto, limitato il numero di esercenti questo ramo dell'attività forense ai quali si pensa una pensione vada pure assicurata, nella misura che si propone di lire 60 mila, al raggiungimento dei 65 anni di età ed a condizione dell'esercizio professionale per non meno di anni 30.

L'onorevole Ministro di grazia e giustizia, rispondendo nel corso della IV Legislatura ad una interrogazione parlamentare — 5115 —, si è detto « non contrario in linea di mas-

sima » ad un provvedimento legislativo del genere, ma ha dichiarato di subordinare qualsiasi adesione alla determinazione degli organi finanziari del Governo.

In proposito, poichè questi patrocinatori legali versano le marche di previdenza al pari dei procuratori e degli avvocati, la corresponsione della pensione, che importa una erogazione di somme assai limitata ed in decrescenza, si ritiene possa gravare a carico della Cassa di previdenza avvocati e procuratori, che vorrà ascrivere a suo titolo di merito questa sollecitudine di umana solidarietà per quanti hanno operato ed operano nella grande comune famiglia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I patrocinatori legali sono iscritti, a loro domanda, alla Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori di cui alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, e successive modificazioni.

Art. 2.

Ogni patrocinatore legale è tenuto a corrispondere alla Cassa il contributo, quando eserciti il proprio ministero in qualsiasi procedimento di competenza degli uffici di conciliazione e delle preture, anche in sede di volontaria giurisdizione, nella misura vigente per i procuratori ed avvocati avanti tali autorità giudiziarie.

Art. 3.

Il trattamento di previdenza consiste nella liquidazione di una pensione nella misura di lire 60 mila mensili. Il diritto si consegue al compimento degli anni 65, dopo l'esercizio professionale per anni 30.